

CONV 687/03

CONTRIB 304

NOTA DI TRASMISSIONE

del: Segretariato

alla: Convenzione

Oggetto: **Contributo al dibattito sullo spazio di libertà, sicurezza e giustizia
(articolo 31 Parte I e articoli 1-23 Parte II della Costituzione)**

Il Segretario Generale della Convenzione ha ricevuto dalla Sig.ra Elena Paciotti, membro supplente della Convenzione, il contributo ripreso in allegato.

CONTRIBUTO DI ELENA PACIOTTI
AL DIBATTITO SULLO SPAZIO DI LIBERTÀ, SICUREZZA E GIUSTIZIA
(ARTT. 31 I^ PARTE e 1-23 II PARTE COSTITUZIONE)

Per garantire pienamente i diritti dei cittadini è necessario che non vi siano eccezioni al controllo giurisdizionale della Corte di giustizia allorché si tratta di applicare il diritto dell'Unione: dovrebbe perciò essere accolta la richiesta di molti membri della Convenzione¹ di eliminare l'art. 9, che, a seconda del significato che gli si attribuisce, appare superfluo o dannoso.

Per ragioni di democrazia, trasparenza e coerenza è opportuno che non vi siano eccezioni alla procedura legislativa, pur riconoscendo l'esigenza di tutelare alcune specificità dello spazio di libertà sicurezza e giustizia.

Molti emendamenti² chiedono perciò che venga soppresso l'articolo 31, che non ha ragioni d'essere fra gli strumenti giuridici.

Per assicurare il diritto degli Stati membri di formulare proposte legislative, e nel contempo mantenere il potere d'iniziativa della Commissione, un ragionevole compromesso potrebbe consistere nel prevedere agli artt. 7 e 8 che la Commissione sia tenuta a far propria una proposta di legge richiesta dal Parlamento, dal Consiglio o da un quarto degli Stati membri, seguendo nel resto la procedura legislativa.

Molti membri della Convenzione³ non accettano che siano mantenuti casi di decisioni all'unanimità da parte del Consiglio, che bloccherebbero ogni possibilità concreta di decidere quando l'Unione sarà composta di 25 o 28 Stati.

¹ Si vedano: em. 1 Farnleitner; em. 2 Fischer; em. 3 Brok e 32 membri; em. 3 Duhamel e 9 membri; em. 5 Wittbrodt e Fogler; em. 6 Duff e 20 membri; em. 7 Voggenhuber e 2 membri; em. 8 Michel e 5 membri; em. 9 Borrell e Carnero.

² Si vedano: em. 1 Fischer, em. 2 Voggenhuber et 3 membri, em. 3 Wittbrodt et 1 membro, em. 4, Brok et 31 membri, em. 5 Duhamel et 10 membri, em. 6 Michel et membri, em. 7 Duff et 20 membri, em. 8 Kaufmann, em. 9 Andriukaitis et 5 membri.

³ Si vedano ad esempio, sull'art. 14: em. 1 de Villepin, em. 24 Duff e 19 membri, em. 17 Farnleitner; em. 22 Santer e 3 membri; em. 23 Voggenhuber e 2 membri; em. 16 Michel e 5 membri; em. 9 Haenel + 1 membro; em. 21 Fischer; em. 25 Meyer; em. 26 Duhamel e 10 membri, em. 36 Borrell e Carnero. Sull'art. 16: em. 21 Duff e 1 membro, em. 19 Michel e 5 membri, em. 20 Duhamel e 9 membri. Sull'art. 21: em. 7 Michel e 5 Membri, em. 18 Duff e 16 membri, em. 19 Voggenhuber e 2 membri, em. generale van der Linden e Timmermans, em. generale Voggenhuber e 3 membri, em. 12 Duhamel e 10 membri, em. 18 Duff e 16 membri, em. 23 Borrell e 2 membri, em. 19 Voggenhuber e 2 membri. Sull'art. 23: em. 2 Borrell e 2 membri, em. 6 Michel e 5 membri, em. 11 Duhamel e 9 membri, em. 13 Duff e 17 membri.

Ma anche fra coloro che accettano alcune ipotesi di unanimità, si ammette che non possono esserci leggi decise direttamente dal Consiglio.

In questo caso un ragionevole compromesso potrebbe essere costituito dalla previsione che il Consiglio decida - previo parere del Parlamento - l'eventuale estensione della competenza dell'Unione, cioè l'ampliamento della base giuridica, ma che poi la normativa necessaria sia adottata secondo la procedura legislativa (in particolare si tratterebbe di estendere la formula adottata nell'art. 17 per il diritto penale ad altri casi, come quello previsto all'art. 14 per il diritto di famiglia).

Inoltre dovrà essere adottata la procedura legislativa - eventualmente con speciali maggioranze - allorché si tratti di norme che toccano direttamente i diritti dei cittadini, come quelle che concernono l'istituzione di una Procura europea o l'intervento delle autorità di uno Stato membro in un altro Stato membro.

Per quanto riguarda l'istituzione della Procura europea, un numero rilevante di membri della Convenzione¹ è favorevole alla proposta che la Procura venga istituita con procedura legislativa (maggioranza qualificata, maggioranza qualificata rafforzata, legge organica o simili). Numerosi sono anche coloro² che sostengono che la Procura europea dovrebbe essere responsabile unicamente in materia di lotta contro le frodi comunitarie. Per contro, alcuni membri della Convenzione³ sono contrari alla creazione di un Procuratore europeo.

Un compromesso possibile potrebbe essere costituito dalla previsione che il Procuratore europeo venga istituito con procedura legislativa rafforzata con una competenza limitata alla sola lotta antifrode, che possa in seguito essere ampliata ad altri settori, allorché si trovi un accordo unanime nel Consiglio.

Bruxelles, 10 aprile 2003

¹ Cfr. sull'art. 20: em. Costa e De Oliveira Martins; em. Duff e 20 membri; em. Michel e 5 membri; em. Brok e 30 membri; em. Voggenhuber e Lichtenberger; em. Meyer; em. Duhamel e 8 membri; em. Borrell, Carnero e Lopez Garrido.

² Cfr. sull'art. 20: em. Floch; em. Bork e 30 membri; em. Teufel; em. Lopes e Lobo Antunes; em. Costa e d'Oliveira Martins; em. Michel e 5 membri; em. Wuermeling.

³ Cfr. sull'art. 20: em. Hain; em. de Vries e de Bruijn; em. Roche; em. Schlüter; em. Queiro, em. Wuermeling, em. Hjelm-Wallén, Lekberg e Lennmarker; em. Kirkhope; em. Farnleitner; em. Tajani; em. Heathcoat-Amory; em. Muscardini.